

VERIFICHE, l'abc di quelle periodiche

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Un ulteriore tassello legislativo si introduce nell'ambito degli elementi in pressione. Dall'11 luglio 2011, infatti, è entrato in vigore il DM 11 aprile 2011 che disciplina, in modo preciso, le modalità con cui vanno effettuate le verifiche periodiche ad alcune attrezzature di lavoro, elencate in un apposito Allegato, e i criteri per l'abilitazione dei soggetti, pubblici o privati, idonei a effettuarle. La seconda parte di un articolo che ne illustra e chiarisce i vari aspetti.

Dopo aver introdotto la norma nella prima parte di questo articolo, pubblicato alle pagine 34-36 del numero 7-8 (luglio-agosto) 2011, in questa seconda parte iniziamo col ricordare alcune definizioni importanti in relazione all'argomento in questione.

Definizioni base

a) *Verifica periodica*

È quella finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

b) *Prima verifica periodica*

È la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

c) *Indagine supplementare*

È quella finalizzata a individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Alcune annotazioni

La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n. 329.

Essa è finalizzata a:

- identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento Inail territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In

particolare, devono essere rilevate le seguenti informazioni:

- nome del costruttore;
- tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio;
- anno di costruzione;
- matricola assegnata dall'Inail in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve, inoltre, essere prodotta in visione la seguente documentazione:
- dichiarazione CE di conformità;
- dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
- tabelle/diagrammi di portata (ove previsti);
- diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
- istruzioni per l'uso;
- accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
- verificare la regolare tenuta del "registro di controllo", ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie

pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008;

- controllarne lo stato di conservazione;
- effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.

Verifiche periodiche successive alla prima

• Definizioni

Le verifiche periodiche successive alla prima sono effettuate secondo le modalità e con la periodicità indicata nell'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.

Per verifiche periodiche si intendono:

- la "prima delle verifiche periodiche";
- le "verifiche periodiche successive":

- di funzionamento;
- interna;
- di integrità (decennali).

• Controlli aggiuntivi

I controlli da eseguire in aggiunta a quelli già citati, durante la prima delle verifiche periodiche, sono i seguenti:

- individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme);
- verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'Ispepl o dall'Inail all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329;
- constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329;
- controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l'uso del fabbricante.

Le verifiche di efficienza e funzionalità de-

gli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati.

• Riguardo agli "insiemi"

Per gli "insiemi", verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l'insieme. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme, occorre evidenziare per le attrezzature componenti l'insieme:

- quelle marcate CE;
- quelle non marcate CE e omologate Ispepl;
- quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme.

Verifica di funzionamento

La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli:

- esame documentale;
- controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione;
- controllo dei parametri operativi.

In particolare, per le valvole di sicurezza il controllo può consistere nell'accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a pressione cui sono asservite. I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all'accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti.

Verifica di integrità decennale

La verifica di integrità decennale consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili e ispezionabili, nell'esame spessimetrico e altri eventuali prove, eseguite da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari.

Ove nella rilevazione visiva e strumentale, o solamente strumentale, si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono intraprese, per l'eventuale autorizzazione da parte del soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari atte a stabilire non solo l'entità del difetto, ma anche la sua possibile origine. Ciò al fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure per valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Ffs - Fitness For Service) per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati, le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l'ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all'Inail per l'inserimento nella banca dati informatizzata e alle Asl competenti per territorio.

Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all'interno anche nei riguardi della sicurezza, l'ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione idraulica a 1.125 volte la "pressione massima ammissibile" (PS), che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido. La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) a un valore di 1,1 volte la "pressione massima ammissibile" (PS).

In tale caso, dovranno essere prese tutte le misure previste dal decreto legislativo n. 81/2008 per tale tipo di prova e la stessa deve avere una durata minima di 2 ore, durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione.